



Libera circolazione delle persone: fine dei contingenti per la Croazia

Commento alle disposizioni

Conformemente all'articolo 10 paragrafo 4d dell'accordo del 21 giugno 1999¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nel 2025 non potrà più essere attivata la clausola di salvaguardia specifica applicata dal Consiglio federale per gli anni 2023 e 2024 allo scopo di mantenere il contingentamento dei permessi per i lavoratori croati, in quanto le condizioni per la sua applicazione non sono più soddisfatte.

La presente modifica dell'ordinanza del 22 maggio 2002² sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) è necessaria per tenere conto della fine del periodo di contingentamento per i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) e i permessi di dimora (permessi B UE/AELS) decorso nel 2023 e nel 2024 nei riguardi dei cittadini della Croazia desiderosi di lavorare in Svizzera.

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori croati beneficeranno della libera circolazione delle persone senza restrizione alcuna. Il loro accesso al mercato del lavoro svizzero non sarà più contingentato.

Occorre pertanto modificare o abrogare le disposizioni seguenti dell'OLCP affinché non contengano più alcun riferimento ai predetti contingenti e ai loro effetti per le persone interessate.

Art. 3 cpv. 2 Deroghe al campo d'applicazione

Siccome l'ammissione di lavoratori croati non soggiace più a contingente, non occorrono più nei loro riguardi deroghe fondate sull'articolo 43 capoverso 1 lettere e–h dell'ordinanza del 24 ottobre 2007³ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Art. 8 Assicurazione del permesso

Siccome l'ammissione di queste persone non è più contingentata, peraltro non occorre più prevedere la possibilità di concedere loro un'assicurazione di rilascio del permesso ai sensi dell'articolo 5 OASA.

Art. 10 Computo sui contingenti massimi

Siccome l'ammissione di lavoratori croati non soggiace più a contingente, nei casi particolari previsti dalla presente disposizione la possibilità di riutilizzare l'unità computata sul contingente corrispondente è ormai superflua.

Art. 11 Ripartizione dei contingenti massimi

Dal 1° gennaio 2025 i cittadini della Croazia che desiderano esercitare un'attività lucrativa in Svizzera non soggiacciono più a nessun tipo di contingentamento dei permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) e dei permessi di dimora (permessi B UE/AELS). Decade pertanto la ripartizione.

¹ RS 0.142.112.681

² RS 142.203

³ RS 142.201

Art. 12 cpv. 1–3 Deroghe ai contingenti massimi

Le deroghe al computo sui contingenti previste ai capoversi 1–3 del presente articolo non si applicano più ai lavoratori croati, infatti essi non soggiacciono più a contingenti. Il rimando nel titolo può essere soppresso.

Art. 38 Disciplinamento transitorio

I contingenti temporanei previsti da queste disposizioni non sono più applicabili. Questo disciplinamento perde pertanto la sua ragion d'essere.